

## ALLEGATO "A"

### STATUTO

#### COSTITUZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA

Art. 1) Il presente Statuto regola la

“Associazione FAUSTINO PUGLIESE” (con te per sconfiggere il cancro)”, in breve A.F.P., (ODV).

Art. 2) La sede legale dell’Associazione è in Settimo Milanese, (MI), Via Giacomo Matteotti n. 1. Il Consiglio Direttivo, con delibera, potrà istituire sezioni distaccate, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 3) L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei soci, con la presenza e il voto di almeno tre quarti del numero dei soci stessi.

Art. 4) L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale; i soci prestano la loro attività gratuitamente. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

Art. 5) L’Associazione ha ad oggetto la lotta contro i tumori e si propone come scopi:

- a) Sostenere la ricerca per la lotta contro i tumori;
- b) Supportare i malati di tumore ed i familiari nell’affrontare la malattia e le sue conseguenze;
- c) Promuovere le informazioni e la conoscenza utili ad affrontare la lotta contro il cancro;
- d) Creare una community per la condivisione delle esperienze;
- e) Preparare, organizzare e partecipare a eventi, seminari di studio e manifestazioni, anche all’estero, in materia di lotta contro i tumori;
- f) Promuovere e sviluppare le attività dell’Associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di periodici specializzati, di manuali, nonché del materiale e della documentazione prodotta a beneficio degli Associati e di tutti gli interessati;
- g) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per garantire la prestazione di servizi rientranti nell’ambito dei propri scopi istituzionali.

Per il raggiungimento di dette finalità, l’Associazione potrà collaborare, aderire ed affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale; nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere dei collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell’Associazione.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività, o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell’Associazione, e potrà acquisire beni mobili o immobili.

#### PATRIMONIO

Art. 6) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- a) Quote dei soci;
- b) Contributi di enti pubblici e privati;
- c) Legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni ed ogni altra attività comunque pervenuta, nel rispetto delle norme che ne prevedono il legittimo perfezionamento e l’efficacia;
- d) Da ogni bene mobile o immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione,

proveniente anche da donazioni.

I soci non hanno diritti sul patrimonio neppure in caso di scioglimento. In caso di morte nulla spetta agli eredi. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

## SOCI, DIRITTI E OBBLIGHI, RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 7) Hanno titolo ad aderire all'Associazione le persone fisiche, i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione medesima e ne accettino lo Statuto e che abbiano versato nelle casse sociali la quota associativa nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, i firmatari del presente atto e versano una quota associativa di euro 100,00, (cento);
- Socio ordinario che versa una quota associativa di euro 10,00, (dieci);
- Socio sostenitore che versa una quota associativa di euro 25,00, (venticinque);
- Socio benemerito che versa una quota associativa di euro 50,00, (cinquanta).

La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 Dicembre di ogni anno, e deve rispettare le norme previste dallo Statuto, la quota versata non è trasmissibile, né rimborsabile.

Art. 9) Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi. Tutti i soci possono partecipare all'assemblea convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo e tutti hanno pari diritto di voto. Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali. Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto ad essere informati, attraverso idonee ed apposite forme di pubblicità, sulle convocazioni delle assemblee, sulle delibere e sui bilanci.

Art. 10) La qualità di associato si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa, per recesso dell'associato stesso ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione. Ciascun associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

- per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli associati;
- per dichiarazione di fallimento dell'associato.

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all'associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all'indirizzo di registrazione dell'associato; l'associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni, la propria decisione, che sarà, in ogni caso, inappellabile.

## ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 11) Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea generale degli associati;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente e il Vice Presidente;

D) Revisore dei conti, (nomina facoltativa).

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia per l'esecuzione di determinati compiti su delibera del Consiglio Direttivo, potrà competere un rimborso spese preventivamente deliberato.

#### A) ASSEMBLEA

Art. 12) L'assemblea generale degli associati è convocata da parte del Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto finanziario presentato dal Consiglio Direttivo e per tutto ciò che il Consiglio Direttivo vorrà mettere all'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro associato. Ogni associato o rappresentante non può detenere più di dieci deleghe di voto. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente. I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, (nominato dal Presidente stesso), e sono inviati in copia, anche tramite posta elettronica, a tutti gli associati o possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale. L'Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13) L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge e ne stabilisce la durata in carica;
- c) delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Art. 14) L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

#### B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
- c) decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;

- d) redigere il rendiconto finanziario e curarne la trasmissione all'Assemblea per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'Associazione;
- e) deliberare sulla ammissione di nuovi associati;
- f) deliberare sulla esclusione degli associati;
- g) proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- h) deliberare, per gli associati aziende, l'importo della quota associativa;
- i) deliberare ogni altro atto di amministrazione;
- j) conferire e revocare procure;
- k) nominare il Presidente, sino a due Vice-Presidente, (e un Tesoriere facoltativo), che rimangono in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha eletti;
- l) costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- m) redigere, eventualmente, un regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea nell'ambito degli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative, provvede l'Assemblea ordinaria, che in tal caso deve essere convocata entro e non oltre trenta giorni dall'evento. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi, e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno cinque giorni prima della riunione stessa. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea (inteso come votazione nell'ambito della stessa sessione), sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto nell'ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere eletto all'uopo dagli altri membri. Le decisioni del Consiglio di norma sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero mediante audio e/o videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri un Segretario e un Tesoriere.

#### C) PRESIDENTE E VICE - PRESIDENTE

Art. 15) Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene da questo nominato e rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio stesso che lo ha eletto ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione. Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri sino ad un massimo di due Vice Presidenti, i quali sostituiscono alternativamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e possono provvedere a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale.

#### D) TESORIERE

Art. 16) Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, che dura in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che lo ha eletto, il Tesoriere è rieleggibile. Il Tesoriere provvede alla gestione economico – finanziaria dell'associazione e

provvede alla predisposizione della bozza di rendiconto finanziario annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alla registrazione su apposito registro, anche informatico, di tutte le entrate e le uscite relative all'attività svolta, secondo le direttive e i poteri conferiti dal Consiglio Direttivo. A tal fine, per tutte le operazioni di incasso e pagamento sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito intestato all'associazione. Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno girate e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

#### E) REVISORE DEI CONTI

Art. 17) L'Associazione, nel caso in cui l'Assemblea lo reputi opportuno, può avere un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, tra cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18) I Revisori dei Conti, se nominati, partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, esaminano, ogni qualvolta lo ritengano opportuno ed anche individualmente, le scritture e gli atti dell'Associazione, controllano, nei modi di cui sopra, le esistenze di somme, valori ed in genere di ogni attività di proprietà dell'Associazione, esaminano i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi riferendone all'Assemblea dei Soci ed in genere controllano l'operato del Consiglio Direttivo in relazione alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

#### ESERCIZI SOCIALI – BILANCI

Art. 19) L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre.

Il primo esercizio termina il 31 Dicembre 2017.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo esprime un giudizio di merito circa il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, la cui redazione pratica spetta al Consiglio Direttivo e li presenta per l'approvazione all'Assemblea, accompagnandoli con propria relazione oltre che con relazione dei Revisori dei Conti, se nominati.

Il Consiglio, otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci, deposita a disposizione dei Soci, nella sede dell'Associazione, i bilanci insieme alle proprie osservazioni e di quelle dei Revisori dei Conti, se nominati.

#### SCIoglimento

Art. 20) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri e determinando le modalità di devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 21) Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo tra di loro. In difetto di accordo la nomina verrà demandata al Presidente pro-tempore dell'ordine degli Avvocati del Foro di Milano. L'arbitro giudicherà ex lege senza formalità di procedura.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Settimo Milanese, il trenta Settembre duemiladiciassette.

